

Avv. CARMELO GALATI
via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

TRIBUNALE DI PATTI - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

Nell'interesse del Prof. **FURFARI ANTONINO**, nato a Sinagra (Me) il 23.12.1960 e residente in S. Stefano di Camastra (Me), via Stoviglieri n. 81 (Cod. Fisc: FRFN60T23I747R) rappresentato e difeso dall'Avv.to Carmelo Galati (CF: GLTCML75T17I199H, pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it – Foro di Patti) che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto (anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Stefano di Camastra, via Croce Missione, n. 25, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 1782250393, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: carmelogalati@avvocatimistretta.it

**ricorrente*

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;



Avv. CARMELO GALATI
 via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

3) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;

** resistenti*

NEI CONFRONTI DI

Tutti di docenti della classe di concorso A030 educazione musicale scuola secondaria I Grado – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ovvero di tutti i docenti risultanti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso. **contro interessati*

PREMESSO CHE

1) Il sig. Furfari Antonino è un docente di ruolo - classe di concorso A030 (educazione musicale) - **attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta "Tommaso Aversa"**, scuola secondaria di I grado. Il ricorrente presta servizio di ruolo per la su indicata classe di concorso a far data dall'anno scolastico 1989/1990 dapprima presso la Scuola Media " Giosuè Carducci" di Mistretta e successivamente (a seguito dell'accorpamento avvenuto nel 1994) presso la scuola media "Tommaso Aversa" oggi facente parte dell'Istituto Comprensivo di Mistretta "Tommaso Aversa".

2) **Fino all'anno scolastico 2015/2016 il ricorrente ha ricoperto cattedra interna** presso l'Istituto Comprensivo su indicato.

A far data dall'anno scolastico 2016/2017 (a seguito della diminuzione degli alunni e, conseguentemente delle sezioni) il sig. Furfari Antonino, pur mantenendo la titolarità di cattedra presso l'Istituto Comprensivo Tommaso Aversa di Mistretta, ha



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

completato l'orario di insegnamento tramite cattedra esterna (COE) svolgendo il seguente orario (come ben evidenziato nel certificato di servizio che si allega):

- nell'anno scolastico 2016/2017 n. 16 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta e n. 2 ore settimanali presso la Scuola Media di Castel di Lucio facente parte **dell'Istituto Comprensivo di Tusa**¹.

- nell'anno scolastico 2017/2018 n. 14 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Mistretta e n. 4 ore settimanali presso la Scuola Media di Castel di Lucio facente parte **dell'Istituto Comprensivo di Tusa** (si veda bollettino COE allegato).

3) Del tutto inspiegabilmente, per l'anno scolastico 2018/2019 (inizio settembre 2018) il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, con il provvedimento n. 9389 del 3.7.2018 (di cui si produce stralcio) nel determinare la dotazione organica del personale docente delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Messina, ha modificato in modo arbitrario ed illegittimo la ormai consolidata cattedra esterna (COE) di completamento tra l'Istituto Comprensivo di Mistretta “Tommaso Aversa” e l'Istituto Comprensivo di Tusa in riferimento alla classe di concorso A30 educazione musicale.

Come si evince dai bollettini allegati al suddetto provvedimento la cattedra di educazione musicale di Mistretta (che prima completava con l'Istituto Comprensivo di Tusa, plesso di Castel di Lucio) adesso completa con l'Istituto Comprensivo “Kennedy” di Castell'Umberto **i cui plessi scolastici distano più di 70 km (Castell'Umberto) e 90 km (Ucria) dalla sede di servizio principale.**

¹ Si precisa che negli anni 50 la scuola media di Castel di Lucio era annessa alla scuola media Tommaso Aversa di Mistretta. Ciò testimonia una naturale e storica continuità territoriale e didattica tra le istituzioni scolastiche dei due Comuni.



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

La nuova COE riferita all'eduazione musicale classe di concorso A30 risulta così formulata:

Istituto Comprensivo Tommaso Aversa di Mistretta (sede di titolarità del ricorrente)	Istituto Comprensivo Kennedy di Castell'Umberto
12 ore Ed. Musicale	6 ore di completamento ed. musicale in abbinamento a Tusa

Istituto Comprensivo di Tusa	Istituto Comprensivo di S. Piero Patti²
2 ore di educazione musicale di completamento	16 ore di educazione musicale in abbinamento a Tusa

Istituto Comprensivo di Tusa	Istituto Comprensivo di S. Stefano di Camastra
4 ore di educazione musicale di completamento	14 ore di ed. musicale in abbinamento a Tusa

Come si evince dal superiore schema di composizione delle cattedre esterne (COE) per l'anno scolastico 2018/2019 (classe di concorso A-30 educ. Musicale scuola media I grado) è stata disposta una arbitraria ed illegittima modifica della cattedra esterna di completamento in riferimento agli Istituti Comprensivi di Mistretta e di Tusa che negli anni scolastici precedenti (2016/17 e 2017/2018) sono stati sempre abbinati (come da documentazione allegata).

Le 6 ore di educazione musicale di completamento disponibili presso l'Istituto Comprensivo di Tusa, che avrebbero dovuto essere destinate (come per i precedenti anni scolastici) per il completamento delle 12 ore presenti presso l'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta (scuola di titolarità del ricorrente permettendo in tal modo allo stesso il raggiungimento delle 18 ore di cattedre) sono state, invece, sdoppiate: 4 ore sono state assegnate all'Istituto Comprensivo di

² San Piero Patti dista circa 95 Km da Tusa



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

S. Stefano di Camastra e 2 ore all'Istituto Comprensivo di S. Piero Patti. Tutto ciò con grave danno per il ricorrente che si vedrà costretto, senza motivo alcuno, a percorrere più di 140/180 Km (andata e ritorno) per almeno 2 giorni a settimana per raggiungere la nuova sede scolastica di completamento.

4) Già con lettera prot. n. 93 del 19.3.2018 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta aveva chiesto all'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, che le COE "*presenti nell'organico di questa istituzione scolastica, relativamente alla Sc. Secondaria di I gr., possano continuare ad essere completate con gli spezzoni orari presenti nell'organico dell'I.C. di Tusa. Ciò al fine di garantire la continuità didattica ed una razionale utilizzazione delle risorse professionali*".

Nella suddetta missiva veniva evidenziato che "*le sedi dell'I.C. di Tusa, infatti, sono tra le più prossime al territorio di Mistretta e il completamento di cattedra con tali sedi consentirebbe una definizione dell'orario di lavoro dei docenti più rispettosa ed equilibrata della esigenze di servizio*".

Con lettera prot. n. 1884/C21 del 4.6.2018 sempre il su nominato Dirigente Scolastico chiedeva la ridefinizione COE della scuola secondaria di I Grado, classe di concorso A030 evidenziando come presso l'Istituto Comprensivo di Tusa fossero disponibili "*n. 2 ore presso la sede di Motta D'Affermo – MEMM814046 e n. 4 ore presso la sede di Castel di Lucio – MEMM814057. Ciò GARANTIREBBE AI DOCENTI NON SOLO UNA SEDE MOLTO PIÙ VICINA, MA ANCHE LA CONTINUITÀ DIDATTICA MATURATA GIÀ DUE ANNI*".

5) Lo stesso ricorrente con lettera del 08.06.2018 chiedeva al MIUR la rimodulazione della COE con assegnazione delle ore di completamento disponibili presso l'Istituto



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

Comprendivo di Tusa, così come era già avvenuto negli anni scolastici precedenti. Si richiama quanto già evidenziato dal ricorrente nella su indicata missiva da intendersi qui integralmente trascritta.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 19.6.2018 lo stesso inviava un sollecito all'Ambito Territoriale di Messina chiedendo un riscontro alla richiesta di rimodulazione della COE inviata l'8.6.2018.

Con messaggio di posta elettronica del 20.6.2018 il ricorrente veniva invitato a presentarsi presso l'Ufficio VIII -Ambito Territoriale di Messina per ricevere i chiarimenti in merito alle richieste avanzate. Tuttavia, pur presentandosi nel giorno e negli orari stabiliti (il 27.6.2018) il sig. Furfari non riceveva alcuna informazione stante l'assenza del responsabile dell'Ufficio. In pari data, pertanto, lo stesso inviava una nuova comunicazione con cui lamentava l'accaduto e chiedeva una risposta al proprio quesito.

Nessuna risposta è stata fornita al ricorrente che solo dopo la pubblicazione al sito dell'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2018/2019 ha avuto conferma che le 6 ore di educazione musicale (classe A-30) disponibili presso l'I.C. di Tusa, invece di essere abbinate all'I.C. Tommaso Aversa di Mistretta (come era avvenuto nei due precedenti anni scolastici, permettendo al ricorrente il completamento della cattedra) erano state destinate ad altri I.C.

6) Stante l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio, si è resa necessaria la presente procedura d'urgenza.



Avv. CARMELO GALATI
 via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

IN DIRITTO

A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'O.M. n. 191/1997 prot. n.6012

La formazione delle cattedre orario esterne (COE) operata dall'Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina con il provv. n. 9389 del 3.7.2018 viola palesemente l'**Ordinanza Ministeriale n.191 del 19 marzo 1991 prot. n. 6012** che disciplina le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.

All'art. 6 della richiamata O.M. (rubricato "*cattedre tra più scuole*") viene sancito:

"Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.

[...] Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto

Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni.

LA CATTEDRA ORARIO ESTERNA PUÒ ESSERE ISTITUITA SEMPRE CHÉ VENGA RISPETTATO IL CRITERIO DELLA FACILE RAGGIUNGIBILITÀ E SIA ASSICURATA AL TITOLARE LA POSSIBILITÀ DI ADEMPIERE A TUTTI GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

LE CATTEDRE ORARIO ESTERNE COSTITUITE NELL'ORGANICO DI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCONO GLI ORGANICI SU CUI INSISTE UN TITOLARE DEVONO ESSERE CONFERMATE CON LA STESSA SCUOLA DI COMPLETAMENTO SEMPRECHÉ PERMANGANO LE NECESSARIE CONDIZIONI E NON SIA POSSIBILE VARIARLE MIGLIORANDO LA RAGGIUNGIBILITÀ TRA LE SCUOLE INTERESSATE.



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all'assolvimento degli obblighi di servizi''

I principi dettati dall'OM n. 191/97 in merito alla formazione delle cattedre esterne possono così riassumersi:

- la cattedra orario esterna deve essere istituita rispettando il criterio della **facile raggiungibilità e deve essere assicurata al docente la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio. Viene, quindi, sancito il principio della viciniorità tra le due o tre sedi**; questo perché deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un'altra.
- **in presenza delle relative disponibilità, la cattedra orario esterna costituita nell'anno precedente non può essere modificata nell'anno successivo se rimangono invariate le necessarie condizioni e se non è possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate**

Nessuno dei su indicati principi è stato rispettato dal MIUR con il provvedimento che si impugna. Nella nuova COE di ed. musicale – classe A030 sono state accorpate sedi di lavoro difficilmente raggiungibili (distanti in media circa 80 km dalla sede di servizio principale). Sussistono, pertanto, oggettive e gravi difficoltà per il docente ricorrente per l'assolvimento degli obblighi di servizio. Tali impedimenti sono maggiormente accentuati anche dal fatto che tra i Comuni in cui sono ubicate le diverse sedi di servizio non esiste alcun collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria (si tratta di Comuni ubicati in zone montane e prive di mezzi pubblici di collegamento diretto). Tutto ciò non potrà che ostacolare l'esercizio dell'attività didattica.



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

L'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina ha anche violato il divieto di modifica della cattedra oraria esterna costituita nell'anno scolastico precedente in presenza di disponibilità. Analoga violazione è stata effettuata in merito al divieto di modifica della COE dell'anno precedente qualora questa modifica comporti un peggioramento dell'agevole raggiungibilità tre le scuole interessate.

Come già evidenziato nella premessa in fatto, negli anni scolastici precedenti 2016/2017 e 2017/2018 la COE di ed. musicale in cui presta servizio il ricorrente era stata costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di Mistretta (sede di titolarità del docente) e quello di Tusa. Anche per l'anno scolastico 2018/2019, in applicazione dei su richiamati principi, la COE di ed. musicale avrebbe dovuto continuare ad essere formata abbinando l'Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa” di Mistretta (con disponibilità di 12 ore) e quello di Tusa (con disponibilità di 6 ore). Tale abbinamento permette il completamento della cattedra e nel contempo è rispettoso dei principi stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale n. 191 del 191/97.

Pertanto la formazione della COE – Ed. Musicale - classe A30 operata dal MIUR con il provvedimento impugnato andrà disapplicata e/o annullata e/o rettificata con attribuzione al docente ricorrente della cattedra oraria esterna (COE) costituita abbinando gli Istituti Comprensivi di Mistretta e di Tusa.

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 5 DEL CCNI SULLA MOBILITÀ 2017/2018.

La formazione della COE - ed. musicale A030 operata dal MIUR in riferimento alla sede di servizio del ricorrente viola palesemente anche il C.C.N.I. sulla mobilità 2017/2018 la cui validità per l'anno 2018/2019 è stata prorogata in forza all'accordo sottoscritto in via definitiva tra le parti in data 7 marzo 2018.



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
 Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
 Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
 Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

L'art. 11, comma 5 del su richiamato CCNI sancisce che: “SI PRECISA CHE LE CATTEDRE COSTITUITE SU PIÙ SCUOLE, POSSONO ESSERE MODIFICATE NEGLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI PER QUANTO RIGUARDA GLI ABBINAMENTI QUALORA NON SI VERIFICHI PIÙ DISPONIBILITÀ DI ORE NELLA SCUOLA ASSEGNATA PER COMPLETAMENTO DI ORARIO”.

Ebbene, visto che nelle scuole assegnate al docente ricorrente negli anni scolastici precedenti (2016/2017 e 2017/2018) permangono disponibilità di ore necessarie alla formazione di una cattedra (precisamente 12 ore presso l'Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa” di Mistretta e 6 ore presso l'I.C. di Tusa) la nuova costituzione della cattedra esterna posta in essere dal Miur con il provvedimento che si impugna appare, ed in effetti lo è, arbitraria ed illegittima e per questo motivo andrà annullata, revocata e/o modificata nel rispetto nelle vigenti disposizioni.

In ricorso, pertanto, è fondato e merita accoglimento.

Si impone, pertanto, **l'adozione di una misura cautelare medio tempore (emessa anche inaudita altera parte)** che consenta al ricorrente di poter continuare a svolgere il proprio servizio di docente di educazione musicale – classe A30 scuola secondaria di primo grado secondo la precedente e già consolidata cattedra esterna che vede in abbinamento l'I.C. “Tommaso Aversa” di Mistretta (12 ore) e l'I.C. di Tusa (6 ore)

C) IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL “FUMUS BONI IURIS” E DEL “PERICULUM IN MORA”

Stante quanto sopra esposto sussistono nel caso *de quo* tutti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe al ricorrente prof. Furfari A. di ottenere la “giusta” sede di servizio (COE tra I.C. Tommaso Aversa di Mistretta e I.C. di Tusa) per l'anno scolastico 2018/2019.



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono **il fumus boni iuris** richiesto per la concessione del provvedimento cautelare. In merito si evidenzia che l'illegittimità e l'arbitrarietà dell'operato della P.A. appare *ictu oculi* essendo fin troppo evidenti le violazioni della vigente normativa come già specificato nella superiore esposizione in diritto.

Quanto al **periculum in mora** si precisa che le lungaggini connesse allo svolgimento di un procedimento ordinario di merito (volto all'accertamento delle giuste ragioni di diritto dedotte dal ricorrente) possono pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni del prof. Furfari. È proprio la natura del diritto vantato (che comprende tanto la tutela della sfera patrimoniale quanto quella di natura non patrimoniale) che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto.

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. per evitare il prodursi di un evento lesivo a danno del ricorrente e ciò anche in considerazione del fatto che le conseguenze pregiudizievoli dell'illegittimo ed arbitrario provvedimento di formazione della cattedre esterne impugnato saranno immediate ed irreversibili tenuto conto che produrranno effetto con l'inizio del nuovo anno scolastico, ovvero il 01.09.2018 (data in cui il ricorrente si vedrà costretto **con un mezzo proprio - stante l'assenza di efficienti mezzi pubblici di collegamento** - a percorrere notevoli distanze per raggiungere le nuove sedi di servizio, mettendo anche in pericolo la propria incolumità oltre a dover far fronte ad ingenti ed impreviste spese).

Tutto ciò risulta ulteriormente aggravato ove si tenga conto delle **CONDIZIONI DI SALUTE DEL RICORRENTE** il quale, in forza di provvedimento emesso dall'INPS di Messina risulta essere invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

percentuale pari al 75% oltre ad essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92 e ciò a far data dal 17.1.2018.

Occorre, inoltre, tenere in considerazione il fatto che **la notevole distanza tra le nuove sedi di servizio e la loro difficile raggiungibilità** pone dei concreti ed oggettivi ostacoli al docente nella **possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio con conseguenti disagi per gli alunni** (a cui deve essere assicurata continuità didattica al fine di non pregiudicare il sostanziale diritto all'istruzione) **e le istituzioni scolastiche coinvolte**. Tale problematica è stata evidenziata anche dal Dirigente Scolastico dell'I.C. di Mistretta nella lettera inviata al MIUR e che si allega al presente ricorso.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'imminenza, l'attualità del pregiudizio e l'irreparabilità del danno, la richiesta misura cautelare urgente appare fondata e giustificata.

Tutto ciò premesso, il prof. Furfari Antonino, come sopra rappresentato, difeso, e domiciliato,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Voglia

In via cautelare adottare in via d'urgenza i seguenti provvedimenti:

1) ritenere e dichiarare, anche ***inaudita altera parte***, mancando il tempo necessario per la comparizione delle parti in considerazione dell'imminente inizio dell'anno scolastico 2018/19 (1 settembre 2018), il diritto del ricorrente al completamento della propria cattedra di educazione musicale – classe A30 secondo il seguente schema di completamento: 12 ore presso la scuola di titolarità, cioè l'Istituto Comprensivo



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

“Tommaso Aversa” di Mistretta e 6 ore di completamento presso l’Istituto Comprensivo di Tusa.

2) Conseguentemente, sussistendo i presupposti di cui all’art. 700 c.p.c., sospendere la composizione della cattedra oraria esterna effettuata dalla P.A. resistente con il provvedimento impugnato assegnando, anche temporaneamente e con riserva il docente Furfari Antonino alla COE formata con l’abbinamento tra gli istituti comprensivi di cui al superiore punto 1).

3) Adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti del ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all’Amministrazione Scolastica di dare attuazione all’emanando chiesto provvedimento cautelare

Nel merito:

4) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono (nello specifico anche del provv. n. 9389 del 3.7.2018) ordinare all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina in persona del legale rapp.te pro tempore di provvedere ad assegnare al prof. Furfari Antonino la seguente cattedra esterna (COE) educazione musicale classe di concorso A-30 con abbinamento tra l’Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa” di Mistretta quale sede di titolarità e l’I.C. di Tusa, quale sede di completamento nel rispetto dei principi di composizione della cattedre orario esterne enunciati nella O.M. n. 191/97 e nel CCNI anno 2017/2018.

5) Si fa espressa riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e/o subendi dal ricorrente quale conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione della COE composta con l’abbinamento tra l’I.C. di



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

Mistretta e l'I.C. di Tusa, così come avvenuto negli anni scolastici precedenti 2016/2017 e 2017/2018

6) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Dichiarazione di Valore ed Esenzione dal C.U. Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile. Ai fini dell'esenzione dal contributo unificato come indicato dagli art. 9 comma 1-bis e art. 13 comma 1 a) della L. n. 111/2011 la parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito familiare imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito inferiore rispetto al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del citato testo unico, **esente pertanto da contributo unificato** (come da autocertificazione che si allega).

Si allegano i seguenti documenti: 1) certificato di servizio; 2) nota trasmissione certificato di servizio; 3) stralcio provv. impugnato n. 9389 del 3.7.2018; 4) provvedimento Miur prot. n. 8795 del 2017; 5) nota prot. n. 937/U del 19.3.2018; 6) nota prot. n. 1884/C21 del 4.6.2018; 7) richiesta di rimodulazione della COE e relativa ricevuta di trasmissione; 8) n. 4 comunicazioni tra il ricorrente ed il MIUR; 9) verbale visita INPS invalidità civile e stato di handicap ai sensi della L. 104/92; 10) n. 6 certificati medici; 11) Autocertificazione situazione reddituale e doc. riconoscimento.

S. Stefano di Camastra, li 25.7.2018

Avv. Carmelo Galati



Avv. CARMELO GALATI
via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c. A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto del ricorrente all'assegnazione della COE – Ed. musicale A-30 scuola secondaria di primo grado per la Provincia di Messina anno scolastico 2018/2019;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti di ruolo nella classe di concorso A030 della Provincia di Messina nonché a tutti i docenti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**



Avv. CARMELO GALATI

via Croce Missione n. 25 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me)
Fax: 1782250393 - Cell: 3337531751 - e-mail: galati.carmelo@libero.it
Foro di Patti - CF: GLTCML75T17I199H - P. Iva: 02911440838
Pec: carmelogalati@avvocatimistretta.it

-
- 1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR;
 - 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

S. Stefano di Camastra, li 25.7.2018

Avv. Carmelo Galati

